

ISVAP

Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private
e di interesse collettivo

Roma, 10 giugno 2003

Prot. n. 302443

Allegati

Alle Imprese di Assicurazione
sulla vita con sede legale in Italia
LORO SEDI

Alle Imprese di Assicurazione
sulla vita con sede legale in uno
Stato appartenente allo Spazio
Economico Europeo ammesse ad
operare in Italia in regime di
stabilimento o in libera
prestazione di servizi
LORO SEDI

Alle Rappresentanze Generali per
l'Italia di Imprese di
Assicurazione sulla vita con sede
legale in uno Stato terzo rispetto
allo Spazio Economico Europeo
LORO SEDI

e p.c.:

Al Ministero delle Attività
Produttive
Via Molise, 2
00187 ROMA

All'Associazione Nazionale fra le
Imprese Assicuratrici
Via della Frezza, 70
00186 ROMA

CIRCOLARE N. 507/D

Oggetto: Utilizzo di derivati del credito o di titoli derivanti da cartolarizzazione quali parametri di riferimento nei contratti di cui all'art. 30, comma 2, d. lgs. 174/1995.

Negli ultimi tempi questo Istituto ha rilevato la commercializzazione di contratti ex art. 30, comma 2, d.lgs. 174/95 (c.d. *index linked*) che offrono prestazioni direttamente collegate al valore di *credit linked notes* o di titoli emessi da società veicolo nell'ambito di operazioni

di cartolarizzazione di elevata complessità, spesso associate all'utilizzo di derivati del credito, che rendono difficile la valutazione del reale rischio di investimento da parte degli assicurati.

Caratteristica comune di tali prodotti è il trasferimento agli assicurati, secondo articolazioni contrattuali variamente definite, dei rischi di credito degli attivi oggetto di cartolarizzazione ovvero di portafogli o "entità di riferimento".

La complessità delle strutture rilevate e l'esigenza di assicurare che i parametri da cui dipende l'andamento delle prestazioni assicurative siano di trasparente, agevole ed oggettiva determinabilità, in un quadro di chiara e comprensibile rappresentazione della struttura finanziaria a cui è collegata la prestazione, rendono necessario integrare le disposizioni di cui alla Sezione I della circolare 451/2001 in materia di ammissibilità dei parametri di riferimento.

A tal fine si dispone che non è consentito il collegamento delle prestazioni dei contratti di cui all'art. 30, comma 2, d. lgs. 174/95 a indici o altri valori di riferimento che siano costruiti o collegati, in modo diretto o indiretto, a titoli derivanti da operazioni di cartolarizzazione, effettuate anche in maniera sintetica, ovvero a derivati del credito.

Il Presidente
(Giancarlo Giannini)